



Bruxelles, 2.10.2013
COM(2013) 677 final

2013/0324 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Un "protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti d'America e la Commissione europea concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea" (il protocollo d'intesa) è stato approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 quale accordo internazionale della CE e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009.

Il protocollo d'intesa definisce vari provvedimenti sull'importazione nell'UE di carni bovine non trattate con ormoni di crescita, nonché sull'imposizione di sanzioni commerciali da parte degli Stati Uniti nei confronti dei prodotti UE nel quadro della controversia in sede OMC *Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)*. Tali provvedimenti sono raggruppati in tre fasi.

Nell'ambito della fase 1, da agosto 2009 ad agosto 2012, l'UE ha aperto un contingente tariffario autonomo *erga omnes* di 20 000 tonnellate di "carni bovine di alta qualità"¹ e gli Stati Uniti hanno ridotto il livello delle sanzioni applicate ai prodotti UE.

Nell'ambito della fase 2, dal 1° agosto 2012 al 1° agosto 2013, l'UE ha aperto un più ampio contingente di 45 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità² e gli USA hanno sospeso tutte le sanzioni commerciali sui prodotti UE derivanti dalla controversia *Ormoni*.

Il protocollo d'intesa prevede la risoluzione del medesimo qualora le parti non raggiungano l'accordo di avviare la fase 3 alla scadenza della fase 2; restano tuttavia in vigore per altri sei mesi gli obblighi principali inerenti l'apertura di un contingente di carni bovine di alta qualità e la sospensione di tutte le sanzioni commerciali.

Attualmente non vi è alcun accordo per l'avvio della fase 3, ma la risoluzione del protocollo d'intesa non è nell'interesse dell'UE o degli Stati Uniti. Le parti potrebbero convenire di estendere la fase 2 fino ad agosto 2015, mentre continuano a condurre discussioni sulla fase 3.

La modifica del protocollo d'intesa potrebbe altresì chiarire gli elementi della fase 3, se le parti concordano di avviarla al termine della proroga della fase 2. Anche le norme del protocollo d'intesa concernenti la gestione di licenze potrebbero essere modificate al fine di rispecchiare il principio "primo arrivato, primo servito", introdotto nel 2012³.

Il protocollo d'intesa sottoposto a revisione è stato firmato il [xxx]

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione si configura come una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

¹ Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità, GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 464/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 1.

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità, GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione [XXX] del Consiglio, del ⁴, il protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea è stato firmato il..., con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ⁵.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ GU L... del..., pag. .

⁵ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea

Articolo I Scopo ed obiettivi

Con la presente intesa gli Stati Uniti e l'Unione europea intendono conseguire i seguenti obiettivi:

1. disporre, in una prima fase ("fase 1"), un temporaneo e parziale:
 - a) ampliamento da parte dell'UE dell'accesso al mercato di carni bovine di alta qualità e
 - b) decremento del livello di dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti UE, autorizzati dall'OMC nel 1999 (i "dazi maggiorati")affinché le parti possano acquisire esperienza in ulteriori scambi di carni bovine di alta qualità e per agevolare il passaggio a condizioni di lungo termine;
2. fornire l'opportunità di passare ad una seconda fase ("fase 2") per:
 - a) l'ulteriore ampliamento da parte dell'UE dell'accesso al mercato di carni bovine di alta qualità e
 - b) l'azzeramento dei dazi maggioratiaffinché le parti possano acquisire esperienza in ulteriori e più intensi scambi di carni bovine di alta qualità e per agevolare il passaggio a condizioni di lungo termine; e
3. per fornire l'ulteriore opportunità di avviare una terza fase ("fase 3") per quanto riguarda la controversia tra le parti in sede OMC *Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)*.

Articolo II Obblighi principali

1. All'inizio della fase 1 l'UE stabilirà un contingente tariffario autonomo pari ad un quantitativo annuo di 20 000 tonnellate metriche di peso del prodotto per carni bovine di alta qualità, per le quali il dazio contingenziale è pari allo zero (0) per cento.
2. L'UE aprirà il contingente tariffario autonomo di cui al paragrafo 1 entro il 3 agosto 2009.
3. Per quanto concerne i dazi maggiorati gli Stati Uniti non ne aumenteranno la portata, non modificheranno l'origine dei prodotti soggetti ai dazi maggiorati né innalzeranno il livello di tali dazi, in vigore a partire dal 23 marzo 2009.
4. Se gli Stati Uniti e l'UE avviano la fase 2 di cui all'articolo I, paragrafo 2, e secondo quanto negoziato in conformità dell'articolo IV, paragrafo 2:
 - a) l'UE aumenterà il quantitativo del contingente tariffario autonomo di cui al paragrafo 1 a 45 000 tonnellate metriche di peso del prodotto e

- b) gli Stati Uniti sospenderanno tutti i dazi maggiorati applicati nell'ambito delle procedure di risoluzione della controversia in sede OMC *Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)*.
5. Se gli Stati Uniti e l'UE avviano la fase 3 di cui all'articolo I, paragrafo 3, e secondo quanto negoziato in conformità dell'articolo IV, paragrafo 2:
- a) l'UE manterrà il quantitativo del contingente tariffario autonomo di cui al paragrafo 1 al livello specificato nel paragrafo 4, lettera a), e
 - b) gli Stati Uniti interromperanno l'applicazione dei dazi maggiorati imposti nell'ambito delle procedure di risoluzione della controversia in sede OMC *Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)*.

Articolo III

Gestione dei contingenti

1. Le parti convengono che il contingente tariffario di cui all'articolo II verrà gestito dalla Commissione in base al principio "primo arrivato, primo servito".
2. La Commissione attuerà e gestirà il contingente tariffario definito dalla presente intesa conformemente all'articolo XIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, comprese le note interpretative. La Commissione farà il possibile per gestire il contingente tariffario di cui all'articolo II secondo una modalità che permetta agli importatori di utilizzarlo appieno.

Articolo IV

Monitoraggio e consultazioni

1. 1. Gli Stati Uniti e l'UE provvederanno a:
 - a) monitorare e riesaminare il funzionamento della presente intesa e,
 - b) su richiesta di una delle parti, condurre ulteriori consultazioni bilaterali per quanto concerne il funzionamento della presente intesa, comprese le questioni inerenti la gestione dei contingenti, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta scritta di consultazioni.
2. Entro diciotto (18) mesi dalla data specificata nell'articolo II, paragrafo 2, gli Stati Uniti e l'UE si incontreranno per riesaminare il funzionamento della fase 1 nell'intento di avviare la fase 2.
3. Se gli Stati Uniti e l'UE avviano la fase 2 si incontreranno entro sei (6) mesi a decorrere dalla data in cui l'UE attua l'obbligo di cui all'articolo II, paragrafo 4, lettera a), per riesaminare il funzionamento della fase 2 nell'intento di avviare la fase 3. Tale riesame contemplerà segnatamente, tra l'altro, le seguenti questioni:
 - a) la durata della fase 3,
 - b) lo status e gli effetti dell'intesa rispetto all'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (DSU),
 - c) le conseguenze dell'inadempimento delle condizioni dell'intesa ad opera di una delle parti, e

- d) lo status e la possibile terminazione di ogni procedura di risoluzione della controversia *Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)*.
4. In seguito alla conclusione del riesame di cui al paragrafo 3, qualora le parti raggiungano un accordo sulle condizioni per avviare la fase 3, applicando la procedura di cui all'articolo V, paragrafo 5, esse possono modificare l'intesa al fine di rispecchiare le conclusioni concordate di tale riesame. Detta modifica non altererà gli obblighi principali di cui all'articolo II, paragrafo 5.
 5. Nell'ambito di tale riesame le parti hanno convenuto di modificare la presente intesa il [data della firma].

Articolo V
Durata, recesso e modifica

1. La fase 1 avrà una durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di cui all'articolo II, paragrafo 2.
2. La fase 2 avrà una durata di tre (3) anni a decorrere dalla data in cui le parti avviano la fase 2.
3. La fase 3 inizia al momento della relativa notifica all'organo di conciliazione dell'OMC.
4. Gli Stati Uniti o l'Unione europea possono recedere dalla presente intesa mediante notifica scritta all'altra parte. Se una delle due parti trasmette tale notifica scritta, la presente intesa cessa di produrre effetti sei (6) mesi a decorrere dalla data della suddetta notifica. Se entrambe le parti trasmettono tale notifica scritta, il presente accordo cessa di produrre effetti sei (6) mesi a decorrere dalla prima delle date di trasmissione della suddetta notifica. Nel corso di questo periodo di sei (6) mesi gli obblighi principali, definiti dall'articolo II, applicabili al momento della trasmissione della notifica di recesso, vengono mantenuti da entrambe le parti.
5. Gli Stati Uniti e l'UE possono modificare la presente intesa mediante mutuo consenso scritto.

Articolo VI
Definizioni

Ai fini della presente intesa per "carne bovina di alta qualità" si intende quanto segue:

"Tagli di carne bovina ottenuti da carcasse di giovenche e manzi di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62% da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile (ME) superiore a 12,26 megajoule (MJ) per chilogrammo di materia secca. Alle giovenche e ai manzi alimentati come sopra descritto è somministrata giornalmente una quantità di materia secca non inferiore all'1,4% del loro peso vivo.

Le carcasse dalle quali provengono i tagli di carne bovina sono esaminate da un valutatore che lavora alle dipendenze delle autorità nazionali, il quale basa la propria valutazione e la conseguente classificazione delle carcasse su un metodo approvato dalle suddette autorità. Il metodo di valutazione delle autorità nazionali e la relativa classificazione devono tenere conto della qualità attesa delle carcasse in base sia al loro grado di maturità che

alle qualità organolettiche dei tagli di carne bovina. Tale metodo di valutazione delle carcasse comprende tra l'altro una valutazione delle caratteristiche di maturità del colore e della consistenza del muscolo longissimus dorsi, dell'ossificazione delle ossa e delle cartilagini, nonché una valutazione delle caratteristiche organolettiche attese, con particolare riguardo per le caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare e per la compattezza del muscolo longissimus dorsi.

I tagli vengono etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

La dicitura 'carni bovine di alta qualità' può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta."

Articolo VII
Riserva di diritti

1. Nessuna delle due parti richiederà la costituzione di un panel a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della DSU con riguardo alla controversia *Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)* nel corso della fase 2 o della fase 3 della presente intesa.
2. Né la presente intesa né il fatto che le parti adottino uno qualsiasi dei provvedimenti ivi contemplati pregiudica che vi sia disaccordo tra le parti in merito all'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organo di conciliazione (*Dispute Settlement Body - DSB*) con riguardo alla controversia *Comunità europee - Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)*.
3. Se non diversamente ivi stabilito, la presente intesa non inficia i diritti e gli obblighi degli Stati Uniti e dell'UE in forza degli accordi dell'OMC.

Articolo VIII
Relazione con i diritti dell'OMC

1. Le parti prevedono che la fase 3 comporti la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 7, della DSU, formulata dal DSB in occasione della riunione del 26 luglio 1999, e che non venga intrapresa alcuna ulteriore iniziativa nel quadro della DSU in relazione alla controversia DS26.
2. La presente intesa e il provvedimento a norma della DSU di cui al paragrafo 1 non inficiano il diritto delle parti di avviare una nuova controversia nel quadro della DSU.